

<p>Schema di recepimento della direttiva attraverso modifiche del Decreto legislativo 152/2006 o di altri decreti</p> <p>In grassetto sottolineato le modifiche di inserimento proposte In grassetto barrato le modifiche di cancellazione proposte</p>	<p style="text-align: center;"><b>NOTE</b> <b>FISE Assoambiente e</b></p> <p>In grassetto rosso sottolineato le modifiche di inserimento proposte In grassetto barrato rosso le modifiche di cancellazione proposte</p>
<p>DEFINIZIONI Art 183</p> <p>d) "rifiuto organico" rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, <b>uffici, attività all'ingrosso, mense</b>, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti <b>equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;</b><del>simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;</del></p> <p><b><u>e) compostaggio: trattamento biologico aerobico di degradazione, stabilizzazione e umificazione dei rifiuti organici selezionati alla fonte per la produzione di compost E condotto in impianti di compostaggio, in impianti integrati di compostaggio e digestione anaerobica o mediante apposite apparecchiature/installazioni finalizzate alle seguenti attività di compostaggio di prossimità:</u></b></p> <p>i) "autocompostaggio": compostaggio <del>degli scarti organici</del> dei propri rifiuti <b>organici</b> urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;</p> <p>ii) "compostaggio di comunità": compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche, della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;</p> <p><b><u>iii) "compostaggio locale": attività di compostaggio destinata esclusivamente al riciclaggio dei rifiuti organici prodotti nel comune ove l'attività è condotta e nei comuni confinanti, con capacità di trattamento non eccedente le 250 tonnellate annue, come disciplinata dall'articolo 182-ter</u></b></p>	<p>Let. e) : Non avendo inserito alcun riferimento <b>ai fanghi di depurazione</b> all'interno della definizione di rifiuto organico, è necessario <b>introdurre tale matrice tra quelle ammissibili</b> per il compostaggio, in adesione al DM 05/02/1998, al D. Lgs. 75/10 nonché alla bozza di decreto per la modifica del D. Lgs. 99/92, altrimenti questo tipo di rifiuto sarebbe escluso da questa tipologia di trattamento. Infatti nell'Allegato Q, nella definizione di compostaggio misto, si parla anche di fanghi</p> <p>Punti i), ii) e iii): Attenzione perché esistono problematiche legate all'<b>igienizzazione</b> del compost prodotto (salmonelle, ...) che devono essere gestite e monitorate sempre da tutti i soggetti che gestiscono gli impianti di recupero e riciclo dei rifiuti organici, indipendentemente dai quantitativi trattati in quanto tali problematiche non dipendono dalle quantità di rifiuti gestiti ma dalla tipologia dei rifiuti trattati e dai relativi processi applicati.</p> <p><b>Il compostaggio di prossimità</b> necessita introduzione di limiti di capacità impiantistica sia all'art. 183 che alle disposizioni seguenti (salvo quanto stabilito ai fini dell'accesso alle procedure semplificate), e, in generale, criteri sufficientemente precisi per individuarne l'ambito e le modalità di applicazione (in particolare per quanto riguarda il prescritto utilizzo in sito e l'espletamento dell'attività sul luogo di produzione dei rifiuti). Là dove è individuato un valore di capacità massima di trattamento (compostaggio locale), questo lascia presagire un notevole aumento dei costi della raccolta differenziata che preveda il conferimento a tali impianti.</p> <p>Con ciò, le definizioni richiamate sembrano suscettibili di estendere indefinitamente l'ambito di operatività delle attività di compostaggio di prossimità, vieppiù</p>

considerate le semplificazioni autorizzative che verrebbero introdotte dall'art. 182-ter.

Con la integrale modifica dell'art. 182-ter, infatti, la bozza

- ribadisce l'obbligo in capo a le Regioni e le Province autonome, gli enti di governo dell'Ambito ed i Comuni, di promuovere le attività di compostaggio di prossimità, anche attraverso gli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 199, ma in assenza di un esplicito ragionevole vincolo all'espletamento di tali attività sul luogo di produzione, vincolo oggi imposto dall'art. 180, comma 1-septies (comma 3).
- stabilisce che "Al fine di incrementarne il riciclaggio, entro il 31 dicembre 2023, i rifiuti organici sono: a. selezionati e riciclati alla fonte oppure; b. raccolti in modo differenziato senza miscelarli con altri tipi di rifiuti e inviati agli impianti di riciclaggio", senza con ciò chiarire cosa si intenda per "selezione alla fonte" e senza, in particolare, chiarire se tale attività rientri nella nozione di "raccolta" e, dunque, di "gestione" dei rifiuti (comma 2)
- consente ai Comuni di rendicontare, ai fini del calcolo del raggiungimento degli obiettivi di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, anche le quantità di rifiuti organici gestite mediante compostaggio di prossimità (comma 4)
- introduce modalità autorizzative semplificate per le attività di compostaggio di prossimità:
  - consentendo l'esercizio delle attività di compostaggio di prossimità che prevedono, oltre al compostaggio, anche la digestione anaerobica, "ricorrendone i presupposti" – vale a dire, trattandosi di impianti di riciclaggio di capacità inferiore a 50 ton/g o impianti dedicati esclusivamente alla digestione anaerobica di capacità inferiore a 75 ton/g (art. 214, commi 12 e 13, come modificati dalla bozza) –, nel rispetto delle procedure semplificate ex art. 214, sebbene la nozione di compostaggio di prossimità, al pari della previsione di favore introdotta dalla direttiva sopra richiamata, faccia riferimento alle sole attività di compostaggio (comma 5)
  - consentendo l'esercizio, in particolare, delle attività di autocompostaggio senza alcun titolo autorizzativo, in assenza di alcun vincolo neanche laddove l'attività sia esercitata da utenze non domestiche e, peraltro, come detto, in assenza di alcun limite ai quantitativi in ingresso (comma 6)
  - consentendo l'esercizio, in particolare, delle attività di compostaggio locale da parte di singoli produttori o loro associazioni (ivi inclusi i comuni, anche per il tramite del gestore del servizio pubblico), previa semplice DIA ex d.p.r. 380/2001 o delibera di Giunta comunale (comma 7)

- prescrivendo, anche per le attività di compostaggio locale, il rispetto dei requisiti tecnici riportati in allegato Q, parte B, che tuttavia appaiono eccessivamente generici per consentire un controllo efficace da parte di ARPA (comma 7) e dei criteri riportati in allegato Z, che, tra l'altro, presuppongono la successiva commercializzazione a terzi del prodotto ottenuto, senza che tale attività sia specificamente contemplata e disciplinata nella definizione di "compostaggio locale" sopra richiamata;
- anticipando l'emanazione di criteri operativi e procedure autorizzative semplificate specifiche anche per il compostaggio di comunità.

Va aggiunto, infine, che l'ambito di operatività delle attività di compostaggio di prossimità potrebbe estendersi ulteriormente anche considerata la discrezione che l'art. 205, comma 3, riserverebbe ai Comuni ed agli enti di governo dell'Ambito nel favorire ed incoraggiare i sistemi di selezione alla fonte e riciclaggio sul luogo di produzione dei rifiuti organici. Una estensione ampia dell'operatività delle attività di compostaggio di prossimità, a scapito delle medesime attività svolte su scala industriale, oltre a non essere prescritta dalla direttiva, determina un impatto ambientale rilevante, sotto i seguenti profili:

- problemi di efficienza energetica: gli impianti di compostaggio piccoli non si possono permettere la digestione anaerobica e tanto meno la produzione di biometano, con le esternalità ambientali positive che quest'ultime attività determinano; va infatti considerato che la quantità di compost, ossia di prodotto recuperato all'esito del solo compostaggio, resta la medesima anche laddove al compostaggio si aggiunga la digestione anaerobica ed è pari a circa il 20-25% della FORSU in ingresso; dove però la FORSU è sottoposta al solo compostaggio, il resto della sostanza organica presente nella FORSU, trasformata in CO<sub>2</sub>, viene dispersa in atmosfera, mentre la digestione anaerobica consente di convertirla parzialmente in biometano;
- per contro, le compostiere elettromeccaniche consumano molta energia elettrica e, appunto, non presentano i benefici conseguibili con la digestione anaerobica;
- problemi ambientali: gli impianti di compostaggio di prossimità non sono solo costituiti dalla compostiera elettromeccanica, ma hanno bisogno di aree di ricezione, pretrattamenti, post trattamenti, attività del tutto trascurate nell'allegato Q ma che richiedono nondimeno una disciplina apposita;
- problemi di controllo ambientale: si dubita che ARPA od altro organo di controllo abbia le risorse

<p><u>e-bis) digestione anaerobica: trattamento biologico anaerobico di degradazione dei rifiuti organici selezionati alla fonte per la produzione di digestato di qualità, <b>i fanghi da depurazione e biogas.</b></u></p> <p><u>“e-ter)” biostabilizzazione: trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti indifferenziati finalizzato al conseguimento della stabilità biologica dei rifiuti prima dello smaltimento in discarica o prima di operazioni di recupero quali la copertura giornaliera dei rifiuti in discarica o la copertura finale della stessa</u></p> <p>e-quater) digestato di qualità: prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente, <b>compresi fanghi di depurazione</b>, che rispetti i requisiti <del>contenuti in norme tecniche da emanarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali</del> <b>individuati nell'allegato Z al presente decreto;</b></p> <p>ee) compost di qualità: prodotto, ottenuto dal compostaggio <del>raccolti separatamente</del>, che, <b>ha cessato di essere considerato rifiuto conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 182-quater,</b> rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite <del>per gli ammendanti</del> dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni;</p>	<p>per effettuare le migliaia di controlli di una rete diffusa di micro impianti di compostaggio.</p> <p>In definitiva, se le norme di favore proposte per il compostaggio di prossimità rappresentano innegabilmente un'opportunità, consentendo di intervenire, per quanto possibile, alla fonte delle esternalità ambientali negative determinate dalla produzione di rifiuti organici, esse dovrebbero essere esplicitamente circoscritte a servizio di produttori o gruppi di produttori domestici e/o ad impianti ed apparecchiature di capacità contenuta.</p> <p>Let. e-bis): leggere nota per lettera e)</p> <p>Let. e-quater): “Prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente, compresi fanghi di depurazione”</p>
<p>Articolo XX (Modifiche all'articolo 182-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) 1. L'articolo 182-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente:</p>	
<p style="text-align: center;"><b><u>Articolo 182-ter</u></b> <b><u>Rifiuti organici</u></b></p> <p><b><u>1. Le Regioni e le Province autonome, gli enti di governo dell'Ambito ed i Comuni assicurano chela gestione dei rifiuti organici avvenga conformemente alla gerarchia dei rifiuti: privilegiando innanzitutto la prevenzione della produzione dei rifiuti organici in conformità a quanto disposto all'articolo 180 e poi il riciclaggio degli stessi.</u></b></p>	

2. Al fine di incrementarne il riciclaggio, entro il 31 dicembre 2023, i rifiuti organici sono:
- selezionati e riciclati alla fonte oppure;
  - raccolti in modo differenziato **senza miscelarli con altri tipi di rifiuti** e inviati agli impianti di riciclaggio.
3. Al fine di ridurre gli impatti sull'ambiente derivanti dalla gestione dei rifiuti organici, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le Regioni e le Province autonome, gli enti di governo dell'Ambito ed i Comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono le attività di compostaggio di prossimità, anche attraverso gli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 199 del presente decreto.
4. Le attività di compostaggio, costituiscono operazioni di riciclaggio ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera u). Ai fini del calcolo del raggiungimento degli obiettivi di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani di cui agli articoli **181 e 205** del presente decreto, i comuni rendicontano le quantità di rifiuti organici gestite mediante le attività di compostaggio di prossimità attraverso le modalità di cui all'articolo **189**, comma 5.
5. Le attività di compostaggio di prossimità che prevedono l'integrazione della digestione anaerobica a monte del compostaggio sono autorizzate ai sensi dell'articolo 208 o, ricorrendone i presupposti, sono avviate nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 214.
6. Le attività di autocompostaggio non necessitano di titoli autorizzativi.
7. I produttori dei rifiuti in forma singola o associata, ivi inclusi i comuni, anche per il tramite del gestore del servizio pubblico, possono attivare il compostaggio locale per il trattamento dei rifiuti organici selezionati alla fonte e conferiti direttamente dai produttori, utenze domestiche e non domestiche, gestori del servizio pubblico. I soggetti, che intendono realizzare e avviare l'esercizio di un'apparecchiatura per il compostaggio locale di cui all'articolo 183, comma 1 lettera **xx**) trasmettono al comune competente una denuncia di inizio di attività ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Nel caso dei Comuni, la DIA è sostituita da una delibera di giunta di approvazione del progetto.  
Le attività di compostaggio locale possono essere realizzate e poste in esercizio anche in aree agricole, nel rispetto delle norme applicabili e previa acquisizione del parere dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) che verifica il rispetto dei requisiti riportati in allegato Q parte B e previa predisposizione di un regolamento di gestione

Comma 5): In contrasto con la previsione del comma 8 che prevede una procedura semplificata da adottare entro 90 gg. **Se è soltanto una disposizione transitoria, è già ricompresa nella disciplina del comma 8.**

dell'apparecchiatura che preveda anche la nomina di un gestore responsabile della conduzione dell'impianto. Alla DIA è allegata una relazione tecnica contenente almeno le seguenti informazioni:  
a) l'indicazione della capacità di trattamento complessiva, la tipologia, il modello e le caratteristiche dell'apparecchiatura utilizzata,  
b) il piano di utilizzo del compost prodotto indicante quantità, impieghi e le aree di destinazione.  
c) il rispetto delle prescrizioni di cui all'allegato Z e all'allegato O parte B.

8. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, sono stabiliti i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici. Le attività di compostaggio di comunità che, alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, risultano già autorizzate ai sensi degli articoli 208 o 214 del presente decreto, possono continuare ad operare sulla base dell'autorizzazione vigente sino alla scadenza della stessa.

~~9. Le Regioni, gli Ato ed i Comuni adottano misure volte a:~~

~~a) incoraggiare il riciclaggio, ivi compreso il compostaggio e la digestione, dei rifiuti organici, in modo da rispettare un livello elevato di protezione dell'ambiente e che dia luogo a un output che soddisfi pertinenti standard di elevata qualità;~~

~~b) incoraggiare il compostaggio domestico; e~~

~~c) promuovere l'utilizzo dei materiali ottenuti dai rifiuti organici.~~

10. Il Ministero, Le Regioni e le Province autonome, gli enti di governo dell'Ambito ed i Comuni effettuano con cadenza annuale campagne di comunicazione e sensibilizzazione per i cittadini e gli agricoltori sulla gestione sostenibile dei rifiuti organici, ivi incluso il corretto trattamento di riciclaggio degli stessi mediante compostaggio e digestione anaerobica e le qualità e proprietà ammendanti dei prodotti da essi ottenuti.

**11. Il riciclaggio dei rifiuti organici costituisce l'opzione prioritaria per la gestione di tali rifiuti rispetto ad altre forme di recupero quali il recupero energetico o la produzione di combustibili o di biocarburanti. A tal fine almeno il 90% dei rifiuti organici raccolti in maniera differenziata sono destinati ad operazioni di riciclaggio.**

**12. La gestione della frazione organica dei rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata è effettuata nel rispetto dei principi di autosufficienza e prossimità, ove ciò risulti fattibile tenendo conto delle**

Comma 11): dovrebbe essere modificato nel senso di precisare che le operazioni di **digestione anaerobica** (ivi incluse quelle preordinate alla produzione di biometano a partire dalla raffinazione del biogas), lungi dal costituire operazioni di recupero energetico o volte alla produzione di biocombustibili o biocarburanti, rientrano nelle operazioni di **riciclaggio** e, in particolare, tra le operazioni R3 "Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)". Peraltro la digestione anaerobica con produzione di

peculiarità dell'ambito territoriale ove i rifiuti sono prodotti nonché delle esigenze tecnico-economiche.

**13. Le Regioni e le Province autonome mettono in atto tutte le misure necessarie affinché entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente decreto, il riciclaggio dei rifiuti organici avvenga prevalentemente all'interno della regione che li ha prodotti tenendo conto di quanto stabilito all'articolo 179. A tal fine individuano, nel piano di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199, i fabbisogni residui di trattamento della frazione organica dei rifiuti urbani e provvedono ad individuare le modalità per il soddisfacimento del predetto fabbisogno nonché i criteri e le procedure di affidamento della realizzazione e gestione degli impianti necessari.**

**14. Se entro due anni dall'approvazione del piano di gestione la regione o la provincia autonoma non ha provveduto ad attuare le disposizioni del comma 13, su proposta del Ministero dell'Ambiente, la Presidenza del Consiglio dei Ministri può nominare un commissario ad acta con costi a carico del bilancio regionale o della provincia autonoma commissariata.**

**15. Gli impianti di riciclaggio dei rifiuti organici soddisfano le BAT di settore, i criteri minimi di qualità dell'allegato Q e sono dotati di un sistema di gestione ambientale dell'intero processo di trattamento. Per gli impianti esistenti, in occasione del rinnovo dell'autorizzazione l'autorità competente verifica il rispetto delle BAT e dei criteri minimi riportati nell'allegato Q. In caso di mancato rispetto assegna un tempo di adeguamento non superiore a 6 mesi decorsi infruttuosamente i quali revoca l'autorizzazione. Entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente decreto gli impianti esistenti sono comunque dotati di un sistema di gestione ambientale dell'intero processo di trattamento. In caso di mancata implementazione del sistema di gestione ambientale trovano applicazione le disposizioni dell'art. 208 c. 13 e dell'art. 206 c. 4.**

**16. Le regioni e le province autonome promuovono l'utilizzo del compost, del digestato e di altri fertilizzanti organici ed incoraggiano l'aumento della fertilità organica del suolo agendo anche sui PSR e sui prezzari regionali predisposti ai sensi dell'art. 23 del Dlgs 50/2016 e smi.**

**17. Tutte le pubbliche amministrazioni e i gestori delle reti stradali utilizzano prioritariamente il compost per la realizzazione e la manutenzione di aree verdi urbane, cimiteriali e pertinenziali di strade e opere pubbliche**

digestato e biometano è classificata a livello europeo quale attività di riciclo.

NELL'INDIRIZZO DELL'ECONOMIA CIRCOLARE DOVE IL RIFIUTO DIVENTA UNA MATERIA IN SOSTITUZIONE DELLE MATERIE PRIME FOSSILI, ANCHE IL RIFIUTO ORGANICO FORSU, ESSENDO DA RACCOLTA DIFFERENZIATA, DEVE ESSERE LASCIATO ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE E AL MERCATO SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE, E QUINDI SENZA ALCUN VINCOLO TERRITORIALE (REGIONALE O PROVINCIALE CHE SIA).

<p style="text-align: center;"><u>Articolo 182-quater</u> <u>Cessazione della qualifica di rifiuto dei prodotti derivanti dal trattamento dei rifiuti organici</u></p> <p>1. <u>I prodotti derivanti dal trattamento dei rifiuti organici e dei fanghi di depurazione cessano di essere rifiuti ai sensi dell'articolo 184-ter se soddisfano i requisiti specifici riportati nell'allegato Z relativi a:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) <u>i rifiuti <del>organici</del> conferibili;</u></li> <li>b) <u>le destinazioni d'uso specifiche;</u></li> <li>c) <u>i processi di trattamento;</u></li> <li>d) <u>le caratteristiche di qualità dei prodotti;</u></li> <li>e) <u>la dichiarazione di conformità per tutti i prodotti generati dall'impianto;</u></li> <li>f) <u>il sistema della qualità.</u></li> </ul> <p>2. <u>Si considera altresì un prodotto che ha cessato di essere rifiuto, il compost derivante dalle attività di autocompostaggio come definito all'articolo 183 lettera e) e dalle attività di compostaggio di comunità disciplinate dal DM 29 dicembre 2016 n. 266.</u></p>	<p>Comma 1: Occorre inserire "e dei fanghi di depurazione" onde evitare che l'end-of-waste sia valido esclusivamente per l'ammendante compostato misto (e non per l'ammendante compostato con fanghi, ancorché previsto dal d. lgs. 75/10)</p> <p>Lettera a): Va eliminato il termine "organici" per evitare che non siano ricomprese altre matrici (quali i fanghi di depurazione)</p>
<p style="text-align: center;"><u>Articolo XX</u> (Modifiche all'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)</p> <p>2. All'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono aggiunte le seguenti:</p>	
<p style="text-align: center;"><u>Articolo 205</u> <u>Raccolta differenziata</u></p> <p>3. <u>Gli enti di governo dell'Ambito oppure i comuni laddove i primi non sono costituiti favoriscono e incoraggiano i sistemi di selezione alla fonte e riciclaggio sul luogo di produzione dei rifiuti organici di cui all'articolo 182-ter.</u></p> <p>4. <u>Entro il 2020 gli enti di governo dell'Ambito oppure i comuni laddove i primi non sono costituiti istituiscono:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) <u>la raccolta differenziata dei rifiuti organici ovvero;</u></li> <li>b) <u>sistemi di selezione alla fonte e riciclaggio sul luogo di produzione.</u></li> </ul> <p>5. <u>Gli enti di governo dell'Ambito oppure i comuni laddove i primi non sono costituiti, sono tenuti a raccogliere in maniera differenziata almeno:</u></p>	<p>Numerazione articoli probabilmente da rivedere</p>

- a. il 35% dei rifiuti organici che producono entro il 31 dicembre del 2020;
- b. il 65% entro il 31 dicembre del 2025, il 75% entro il 31 dicembre del 2030;
- c. l'85% entro il 31 dicembre del 2035. I Comuni verificano il raggiungimento dell'obiettivo e comunicano tale dato secondo le modalità di cui all'articolo 189, comma 5. Le quantità di rifiuti riciclate sul luogo di produzione concorrono anche al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata.
6. Il mancato rispetto degli obiettivi di cui al precedente comma comporta per il Comune l'obbligo di accantonare, nel bilancio di previsione dell'anno successivo a quello in cui si accerta il mancato raggiungimento dell'obiettivo, risorse pari al 20% del valore complessivo del PEF dell'anno in cui non è stato rispettato l'obiettivo. Tali risorse dovranno essere esclusivamente destinate ad implementare azioni supplementari per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata, previa approvazione e supervisione da parte della Regione o della Provincia autonoma competente.
7. Gli enti di governo dell'Ambito oppure i comuni laddove i primi non sono costituiti provvedono affinché i rifiuti organici provenienti dalla raccolta differenziata rispettino, al momento del conferimento agli impianti di riciclaggio, le seguenti classi di qualità:
  - a) livello di impurità inferiore o uguale al 15% entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto;
  - b) livello di impurità inferiore o uguale al 10% entro il 2025;
  - c) livello di impurità inferiore o uguale all'8% entro il 2030;
  - d) livello di impurità inferiore o uguale al 5% entro il 2035.
8. Le quantità di rifiuti organici raccolte in maniera differenziata che, al momento del conferimento all'impianto di riciclaggio, non soddisfano i livelli di qualità di cui al comma 7, non sono conteggiate ai fini del computo degli obiettivi di raccolta differenziata.
9. Gli enti di governo dell'Ambito oppure i comuni laddove i primi non sono costituiti accertano, mediante campagne di monitoraggio effettuate in proprio o dagli impianti di riciclaggio, la qualità dei rifiuti organici raccolti in maniera differenziata e conferita agli impianti di riciclaggio secondo la metodologia e le frequenze minime riportate nell'allegato Q.

<p>10. <u>L'Arera stabilisce tariffe di ingresso agli impianti di trattamento dei rifiuti organici differenziate in funzione dei predetti livelli di qualità.</u></p> <p>11. <u>Il gestore degli impianti di trattamento calcola le quantità di rifiuti ricevuti per ciascuna classe di qualità e le comunica, unitamente ai respingimenti effettuati, secondo le modalità di cui all'articolo 189.</u></p> <p>12. <u>Il conferimento al sistema di <del>La</del> raccolta differenziata <del>separata</del> dei rifiuti organici è effettuato <del>o</del> con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti <b>biodegradabili e compostabili per natura</b> o certificati a norma UNI EN 13432-2002.</u></p>	
<p style="text-align: center;"><b>Articolo XX</b> (Modifiche all'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)</p>	
<p><u>All'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono aggiunte le seguenti:</u></p> <p>1. <u>Nelle more dell'emanazione da parte del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare dei decreti di cui al comma <b>xx</b>, sugli specifici flussi di rifiuti che sono utilizzati per produrre i fertilizzanti, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 75/2010 e per il biometano i <b>DM 5/12/2013 e DM 2/3/2018 e s.m.i.</b></u></p>	<p>Oltre al Dlgs 75/2010, come concordato nel corso dell'incontro anche dal MATTM, inserire anche riferimento ai decreti del MiSE di concerto con MATTM sul biometano al fine di superare le criticità e le diverse interpretazioni emerse a livello nazionale in relazione al tema EoW.</p> <p>Peraltro il biometano costituisce un prodotto fondamentale, al pari del compost e del digestato, delle attività di compostaggio e digestione anaerobica: il Considerato n. 40 della direttiva n. 2018/851, è chiaramente inteso a promuovere la produzione di biocombustibili ("La promozione di una bioeconomia sostenibile può contribuire a ridurre la dipendenza dell'Unione dalle importazioni di materie prime. I prodotti biologici riciclabili e i prodotti biodegradabili compostabili potrebbero pertanto rappresentare un'opportunità per stimolare la ricerca e l'innovazione e sostituire le materie prime ottenute utilizzando combustibili fossili con risorse rinnovabili").</p> <p>Nella prospettiva di dare seguito a quanto evidenziato al Considerando n. 40, sarebbe opportuno inserire nelle definizioni anche quella di biometano prodotto dalla raffinazione del biogas con il richiamo dei <b>DM 5/12/2013 e DM 2/3/2018 e s.m.i.</b> che ne definiscono compiutamente i requisiti di qualità per l'immissione in rete.</p>

<p style="text-align: center;"><b>Articolo XX</b> (Modifiche all'articolo 208 comma 19-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)</p>	
<p><u>All'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 19-bis, è abrogato</u></p> <p><u>All'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 13, è sostituito dal seguente:</u></p> <p>13. Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:</p> <p>a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;</p> <p>b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, <del>ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente</del> <b><u>l'inosservanza sia stata reiterata;</u></b></p> <p>c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di <del>reiterate</del> violazioni <b><u>reiterate per più di 3 volte nell'arco di 3 anni. che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.</u></b></p>	
<p style="text-align: center;"><b>Articolo XX</b> (Modifiche all'articolo 180 commi 1-septies e 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)</p>	
<p><u>All'articolo 180 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i commi 1-septies e 1-octies, sono abrogati</u></p>	
<p><u>Articolo XX</u> (Modifiche all'articolo 214 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)</p>	
<p>All'articolo 214 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunti i seguenti commi:</p> <p><b><u>12. Le attività di riciclaggio di rifiuti organici, con capacità inferiori a 50 t/giorno, che sono effettuate coerentemente ai criteri stabiliti all'articolo 182-quater</u></b></p>	

<p><u>sulla cessazione della qualifica di rifiuto, possono essere intraprese con le modalità semplificate di cui all'articolo 216.</u></p> <p><u>13. Le attività di riciclaggio di rifiuti organici mediante la sola digestione anaerobica, con capacità fino a 75 t/giorno, che sono effettuate coerentemente ai criteri stabiliti all'articolo 182-quater sulla cessazione della qualifica di rifiuto, possono essere intraprese con le modalità semplificate di cui all'articolo 216.</u></p>	
<p><u>All'articolo 214 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 7-bis, è abrogato</u></p>	
<p><b>ABROGAZIONE VOCI DEL FEBBRAIO 98 RELATIVE A COMPOST E DIGESTATO</b></p>	